Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Giovedì, 16 maggio 1935 - Anno XIII** — **Numero 115**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese suecessivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 587.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, recante provvedimenti in materia di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, recante provvedimenti in materia di credito fondiario, con la seguente modificazione:

Al 5° comma dell'art. 9, è sostituito il seguente:

« Essa sarà addebitata proporzionalmente ai mutuatari e la rispettiva quota di addebitamento, per i mutui relativi alle cartelle convertite il cui residuo capitale non ecceda le L. 10.000, sarà aggiunta alla semestralità dovuta alla scadenza del 1° luglio 1935, mentre, per tutti gli altri mutui, essa sarà ripartita uniformemente sulle prime dieci semestralità o su quel minor numero di semestralità che siano ancora dovute, a cominciare da quella predetta ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 588.
Ricostituzione del comune di Chiauci in provincia di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Chiauci, aggregato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2474, a quello di Pescolanciano, è ricostituito nei limiti della circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto anzidetto.

Art. 2.

Il prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in esecuzione della presente legge, al regolamento dei rapporti fra i comuni di Pescolanciano e di Chiauci.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 29 aprile 1935-XIII, n. 589.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, allegato allo stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale serico, di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107, è stabilito, per l'esercizio 1935-36, in L. 1.250.000.

Art. 4.

L'assegnazione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, per la corresponsione di premi ad imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali, è stabilita, per l'esercizio 1935-36, in L. 10.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	4,825,000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo (*Spese fisse*)	1,215,000 —
3	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*)	6,650,000 —
4	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto, a' termini del Regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838	28,200 —
5	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale — Retribuzioni	65,000 —
6	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il ministro ed i sottosegretari di Stato	650,000 —
7	Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	470,000 —
8	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero — Miglioramento dei medesimi	25,000 —
9	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*)	50,000 —
10	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	2,500 —
11	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione delle Corporazioni (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		13,980,700 —
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	1,500,000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni, (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10,000 —
15	Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione) e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*)	10,000 —
		1,520,000 —
	INDUSTRIA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MINIERE.	
	Industria.	
16	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali — Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali di cui all'articolo 16 del testo unico 8 gennaio 1928, n. 165 — Spese per la Commissione per le industrie chimiche — Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili — Spese per il servizio d'informazioni e di vigilanza sui consorzi e sulle intese industriali	100,000 —
17	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (legge 24 febbraio 1931, n. 141)	1,100,000 —
18	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (articolo 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'articolo 10, comma 2°, del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009 ed articolo 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542, e 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie	2,100,000 —
19	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (art. 23 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	759,000 —
20	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107)	1,250,000 —
		5,309,000 —
	Proprietà intellettuale.	
21	Spese di mano d'opera (cottimi e contributi di lavoro) per l'ufficio della proprietà intellettuale - Spese per traduzioni, studi e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	360,000 —
22	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	*per memoria*
23	Contributo alla Commissione centrale per l'esame delle invenzioni	17,000 —
		377,000 —
	Miniere.	
24	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari; acquisto e riparazioni di mobili, acquisto ed abbonamento a pubblicazioni scientifiche e periodiche	110,000 —
25	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	5,100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
26	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	42,500 —
27	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico	90,000 —
		5,342,500 —
	COMMERCIO.	
	Commercio interno.	
28	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno: informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320 - Spese per l'esecuzione del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione e commercio del caffè torrefatto nonchè per l'esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato	100,000 —
	Servizi annonari.	
29	Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 12 agosto 1927, n. 1580, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2691, e 29 luglio 1928, n. 1843, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3093, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904)	210,000 —
30	Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		210,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Commercio estero e trattati.	
31	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; mostre campionarie, borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	1,200,000 —
32	Spese d'impianto per nuovi uffici di addetto commerciale - Spese di ufficio e di funzionamento - Spese di viaggio e di missione per i titolari di uffici di addetti commerciali all'estero	2,390,000 —
33	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale	17,000 —
34	Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'esportazione (Regio decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262)	3,900,000 —
35	Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi (Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893)	32,500 —
		7,539,500 —
	Pesi, misure e saggio metalli.	
36	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Spesa obbligatoria*)	670,000 —
37	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	70,000 —
38	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico	160,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
39	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	95,000 —
40	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (*Spese di ordine*)	1,000 —
		996,000 —
	LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA.	
	Lavoro.	
41	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle Cooperative e Consorzi di cooperative a termini del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499 - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del Regio decreto-legge 12 febbraio 1911, n. 278 - Copie delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro	27,000 —
42	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie	17,000 —
43	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (art. 14, lettera *b*, del Regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
44	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; e 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1464)	250,000 —
		294,000 —
	Previdenza sociale.	
45	Contributo a favore delle Federazioni provinciali per le sezioni di mutualità scolastica (art. 12 della legge 3 gennaio 1929, n. 17 e art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521)	42,500 —
46	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 24 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 145, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	110,000 —
47	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	75,000 —
48	Contributo dello Stato all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in applicazione dell'art. 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia	*per memoria*
49	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157) (*Spesa obbligatoria*)	700,000 —
		927,500 —
	Ispettorato corporativo.	
50	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	280,000 —
51	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	*per memoria*
52	Sussidi al personale dell'Ispettorato corporativo in attività di servizio o già appartenente all'Ispettorato stesso e relative famiglie (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	*per memoria*
		280,000 —
	ASSICURAZIONI PRIVATE.	
53	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e art. 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	65,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
54	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie Stazioni sperimentali per l'industria (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte)	70,000 —
55	Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori corporativi, per missioni compiute ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658 - Rimborso ai privati di eventuali superi sulle somme versate (*Spesa d'ordine*)	150,000 —
		220,000 —
	INDUSTRIA COMBUSTIBILI LIQUIDI E MINIERE.	
	Industria.	
56	Concorso a favore di Consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (*Spesa ripartita*)	1,656 —
57	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592)	7,808.80
58	Fondo destinato a far fronte alle operazioni di liquidazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, ai sensi dell'art 8 del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, numero 945, convertito nella legge 12 gennaio 1933, n. 48	4,000,000 —
59	Differenza a carico dello Stato sul prezzo definitivo di vendita dei quantitativi di zolfo, per i quali sarà concessa la garanzia, a norma dell'art. 10 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307	*per memoria*
		4,009,464.80
	Combustibili liquidi.	
60	Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2544)	496,500 —
61	Premi a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali (Regio decreto-legge 30 giugno 1934, numero 1230)	10,000,000 —
62	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 (legge 17 aprile 1925, n. 473), dell'art. 1 del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248 (legge 9 giugno 1927, n. 1128) e dell'art. 2 del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017 (legge 22 gennaio 1934, n. 354) e spese per opere e costruzioni occorrenti pr l'approvvigionamento di olii minerali e di loro derivati e per ricerche geologiche minerarie	14,950,000 —
		25,446,500 —
	Miniere.	
63	Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti, nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (articolo 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108 modificato dall'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272 ed art. 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1932, n. 1638)	5,500,000 —
64	Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese (art. 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 415)	1,000,000 —
		6,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	COMMERCIO.	
	Commercio interno.	
65	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria (*Spesa d'ordine*)	4,396 —
66	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa obbligatoria*)	per memoria
		4,396 —
	LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA.	
	Previdenza sociale.	
67	Versamento da effettuarsi all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a titolo di integrazione delle attività ad esso trasferite dall'Istituto infortuni di Trieste (articolo 6 del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito nella legge 20 luglio 1934, n. 1499). (Spesa ripartita - 2ª ed ultima delle due rate)	1,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Spese generali	13,980,700 —
Pensioni ed indennità	1,520,000 —
Industria, Proprietà intellettuale e Miniere:	
Industria	5,309,000 —
Proprietà intellettuale	377,000 —
Miniere	5,342,500 —
Commercio:	
Commercio interno	100,000 —
Servizi annonari	210,000 —
Commercio estero e trattati	7,539,500 —
Pesi, misure e saggio metalli	996,000 —
Lavoro, previdenza, assistenza:	
Lavoro	294,000 —
Previdenza sociale	927,500 —
Ispettorato corporativo	280,000 —
Assicurazioni private	65,000 —
Totale della Categoria I. — Parte ordinaria	36,941,200 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Spese generali	220,000 —
Industria, Combustibili liquidi e Miniere:	
Industria	4,009,464.80
Combustibili liquidi	25,446,500 —
Miniere	6,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Commercio:	
	Commercio interno	4,396 —
	Lavoro, previdenza, assistenza:	
	Previdenza sociale	1,000,000 —
	Totale della Categoria I. Parte straordinaria	37,180,360.80
	Totale generale della Categoria I. — Spese effettive	74,121,560.80

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	74,121,560.80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Quota dei contributi sindacali obbligatori spettante allo Stato per il funzionamento degli organi corporativi (articoli 26 e 43, ultimo comma, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 e art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 856)	23,000,000 —
2	Interessi attivi sulle somme depositate in conto corrente postale	175,000 —
3	Interessi sui titoli provenienti dagli investimenti degli avanzi di bilancio	*per memoria*
4	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte ordinaria delle spese effettive	*per memoria*
5	Introiti per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro (Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251)	50,000 —
		23,225,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
6	Entrate eventuali diverse	*per memoria*
7	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte straordinaria delle spese effettive	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
8	Prelevamenti dagli avanzi di gestione ai sensi degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del Fondo Speciale delle Corporazioni (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
9	Quota dei contributi sindacali obbligatori da impiegare in spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, in spese per l'assistenza di interesse nazionale, nonchè in contributi a favore delle opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia e Balilla, del Patronato nazionale e della Croce Rossa italiana (legge 18 giugno 1931, n. 856 e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1367)	39, 000, 000 —
10	Quote di concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento (art. 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181, modificato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 740)	20, 000, 000 —
11	Contributi versati dalle Confederazioni per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi all'accertamento dei contributi sindacali obbligatori e la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 112 del Regio decreto 1° dicembre 1930, n. 1644)	*per memoria*
12	Quota dell'importo degli abbonamenti alle audizioni radiofoniche da erogare a favore dell'industria dello spettacolo	*per memoria*
13	Entrate eventuali da erogare a favore dell'industria dello spettacolo	*per memoria*
14	Interessi attivi sui titoli provenienti dall'investimento della quota del patrimonio della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (articolo 2 del decreto Ministeriale 31 agosto 1932)	60, 763, 50
		59, 060, 763.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	23, 225, 000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — Entrate effettive	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	*per memoria*
	Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie	—
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	59, 060, 763.50
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Parte ordinaria	23, 225, 000 —
	Parte straordinaria	—
	Totale della categoria I. — Entrate effettive	23, 225, 000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	59, 060, 763.50
	Totale generale della entrata	82, 285, 763.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione della spesa del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER GLI ORGANI CORPORATIVI CENTRALI.	
1	Spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale delle Corporazioni istituito con legge 20 marzo 1930, n. 206 e rimborso delle spese di viaggio ai membri (articolo 26 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908)	580,000 —
2	Spese per indennità e per il funzionamento della Segreteria del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (articolo 4 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927)	200,000 —
3	Spese per il funzionamento delle Corporazioni istituite a norma della legge 5 febbraio 1934, n. 163	800,000 —
4	Spese per il funzionamento delle Commissioni per lo studio di determinati problemi sull'Ordinamento Corporativo (articoli 1 e 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401 e decreto 31 dicembre 1927 del Capo del Governo)	50,000 —
5	Spese per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927; indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai componenti ed al segretario	60,000 —
6	Spese relative alle funzioni già attribuite all'Osservatorio Corporativo e demandate alla competenza di altri servizi del Ministero (articolo 3 del decreto del Capo del Governo 19 maggio 1927 e determinazione ministeriale del 27 luglio 1932)	180.000 —
		1,870,000 —
	SPESE PER LA PROPAGANDA E PER LA CULTURA CORPORATIVA.	
7	Spesa per la propaganda scientifica e popolare dell'ordinamento corporativo (articolo 1, n. 4, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	550,000 —
8	Contributi ad istituti, università e centri fascisti di cultura corporativa	480,000 —
9	Stampa ed acquisto di pubblicazioni da distribuire per la propaganda corporativa. — Contributi ed abbonamenti	80,000 —
10	Spese relative al funzionamento delle scuole istituite per la preparazione di coloro che disimpegnano funzioni direttive nelle associazioni professionali (articolo 1, n. 3, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	130,000 —
11	Spese per le pubblicazioni periodiche	350,000 —
		1,590,000 —
	SPESE PER L'ASSISTENZA ECONOMICO-SOCIALE.	
12	Spese per incoraggiare e per sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	2,462,987 —
13	Contributi e sussidi ad iniziative intese al perfezionamento della cultura e dell'arte nazionale	150,000 —
14	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	700,000 —
15	Concorso nella spesa per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento (articolo 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181)	1,000,000 —
16	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale, sindacale e corporativo all'interno ed all'estero - Missioni presso gli uffici degli addetti commerciali all'estero - Contributi per l'incremento delle organizzazioni italiane, di carattere economico, all'estero	1,200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
17	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale	300,000 —
18	Spese relative ai servizi di contingentamento	100,000 —
19	Spese per la raccolta degli usi commerciali	100,000 —
20	Somma da versare al Tesoro dello Stato per concorso nella spesa per l'assistenza dei produttori italiani all'estero	3,300,000 —
21	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro	250,000 —
22	Spese per il funzionamento dell'Ufficio per gli approvvigionamenti dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887, e 24 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1279; e decreto ministeriale 27 luglio 1934)	150,000 —
		9,712,987 —
	SPESA PER LA VIGILANZA.	
23	Spese per la vigilanza sugli uffici di collocamento (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003)	500,000 —
24	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	100,000 —
25	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	400,000 —
26	Competenze ai curatori speciali di cui all'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
27	Indennità per intervento alle adunanze della Giunta provinciale amministrativa ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato ed indennità di viaggio e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del capoluogo della provincia (articolo 31 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130)	*per memoria*
		1,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI.	
28	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi corporativi	704,000 —
29	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	230,000 —
30	Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni	352,000 —
31	Spese di ufficio per il Ministero e per gli organi corporativi centrali e locali	850,000 —
32	Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero	500,000 —
33	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	80,000 —
34	Spese telefoniche	150,000 —
35	Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle relative famiglie	250,000 —
36	Spese casuali	250,000 —
37	Spese per la biblioteca — Acquisto di opere, libri e pubblicazioni — Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	120,000 —
38	Compensi per traduzioni	90,000 —
39	Fondo per sopperire alle assegnazioni deficienti del bilancio e per le spese impreviste (articolo 9, lettera B, del decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)	800,000 —
40	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1932, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
41	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	100,000 —
42	Manutenzione del fabbricato adibito a sede del Ministero e canoni d'acqua	250,000 —
		4,826,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
43	Rimborso all'Erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'articolo 23 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro	*per memoria*
44	Rimborso all'Erario della spesa per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle corporazioni (articolo 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908) e della maggiore spesa di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 835, modificato dall'articolo 10 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1086, e della spesa di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 634	800,000 —
45	Contributo per i servizi dell'Ispettorato corporativo, previsto dall'articolo 5 *bis* della legge 16 giugno 1932, n. 886	1,800,000 —
46	Concorso nella spesa per la Magistratura del lavoro, (art. 3 della legge 4 giugno 1934, n. 890)	700,000 —
		3,300,000 —
	TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE DI PRIMO IMPIANTO E PER CONTRIBUZIONI STRAORDINARIE.	
47	Costruzione ed arredamento del fabbricato ad uso del Ministero in via Vittorio Veneto — Spese varie accessorie	*per memoria*
48	Concorso nella spesa per il censimento professionale della popolazione agricola da eseguirsi dall'Istituto centrale di statistica	500,000 —
		500,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	INVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE.	
49	Investimento dell'avanzo di bilancio a termini degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del Fondo speciale (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)	426,013 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
50	Spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, per l'assistenza di interesse nazionale — Contributi a favore delle Opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia e Balilla, del Patronato nazionale e della Croce Rossa italiana (legge 18 giugno 1931, n. 856 e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1367)	39,000,000 —
51	Spese per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento (Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181, modificato dal Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 740, e Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222)	20,000,000 —
52	Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi agli accertamenti dei contributi sindacali obbligatori e per la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 92 del Regio decreto 27 luglio 1928, n. 1802)	*per memoria*
53	Spese per le industrie e le arti dello spettacolo	*per memoria*
54	Erogazione degli interessi maturati sui titoli provenienti dall'investimento della quota della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (articolo 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1932)	60,763.50
		59,060,763.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro pr le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per gli organi corporativi centrali	1,870,000 —
	Spese per la propaganda e per la cultura corporativa	1,590,000 —
	Spese per l'assistenza economico-sociale	9,712,987 —
	Spese per la vigilanza	1,000,000 —
	Spese di amministrazione e generali	4,826,000 —
	Rimborsi e concorsi	3,300,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	22,298,987 —
	TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di primo impianto e per contribuzioni straordinarie	500,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	500,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Investimento degli avanzi di gestione	426,013 —
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	926,013 —
	Totale delle spese reali. — Ordinarie e straordinarie	23,225,000 —
	CATEGORIA III. — *Partite in giro*	59,060,763.50
	Totale generale	82,285,763.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive:*	
	Parte ordinaria	22,298,987 —
	Parte straordinaria	500,000 —
	Totale della Categoria I. — Spese effettive	22,798,987 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	426,013 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	59,060,763,50
	Totale generale della spesa	82,285,763,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 590.

Approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambi di Note, il 18 marzo 1935, e il 27 aprile dello stesso anno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi commerciali fra l'Italia e la Gran Bretagna, stipulati in Roma con scambi di Note in data 18 marzo 1935 e 27 aprile 1935;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati gli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambi di Note, il 18 marzo 1935, e il 27 aprile dello stesso anno.

Art. 2.

Gli Accordi firmati il 27 aprile 1935 hanno vigore dal 1° maggio successivo, mentre quelli del 18 marzo 1935 hanno avuto effetto immediato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 49. — MANCINI.

L'AMBASCIATORE DI S. M. BRITANNICA IN ITALIA

A S. E. IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Rome, 18th March, 1935.

Your Excellency

The negotiations which have taken place between the Governments of Italy and the United Kingdom as a result of the recent Italian provisions regulating imports into Italy have happily led to the conclusion between the two Governments of a provisional arrangement with regard to imports from the United Kingdom into Italy. Pending the conclusion of a definitive agreement, which the two Governments hope to conclude and negotiations for which will be undertaken as rapidly as possible, agreement has been reached that 80 % of all United Kingdom exports, based on the corresponding period of last year, are to be admitted into Italy subject to the following method of payment. The Italian importer will deposit the required lire in the « Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero », those lire to remain untouched until the Istituto shall dispose of sufficient sterling for transfer to the exporter of the United Kingdom goods. The cost of any exchange operations will be borne by the importer in Italy, who will thus meet his sterling liability in full.

The Italian Government guarantee that all devisen accruing from Italian imports into the United Kingdom as from the date of signature of the provisional agreement shall be devoted exclusively to the payment of United Kingdom imports into Italy.

His Majesty's Government in the United Kingdom have agreed to this provisional arrangement without prejudice to their position in respect of any treaty provisions and without prejudice to the terms of the definitive agreement referred to above. When negotiations for the definitive agreement begin, His Majesty's Government will seek to bring into account invisible as well as visible payments.

I have the honour to suggest that the present note and Your Excellency's reply shall be regarded as costituting the provisional agreement reached between our two Governments regulating imports from the United Kingdom into Italy; the agreement to enter into force as from to-day's date.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the expression of my highest consideration.

ERIC DRUMMOND.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

S. E. IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

A S. E. L'AMBASCIATORE

DI SUA MAESTA' BRITANNICA IN ITALIA

Roma, 18 marzo 1935 - Anno XIII.

Signor Ambasciatore,

Nella Sua Nota in data odierna Vostra Eccellenza si è compiaciuta di comunicarmi quanto segue:

« I negoziati che hanno avuto luogo fra il Governo Italiano e il Governo del Regno Unito, in relazione alle recenti disposizioni italiane che regolano le importazioni in Italia, hanno felicemente portato alla conclusione fra i due Governi di un Accordo provvisorio per le importazioni dal Regno Unito in Italia. In attesa della conclusione di un accordo definitivo, che i due Governi sperano di concludere e i cui negoziati saranno iniziati al più presto, resta inteso che l'80 % di tutte le esportazioni del Regno Unito, in base al periodo corrispondente dell'anno passato, saranno ammesse in Italia, sottoponendole al seguente metodo di pagamento: l'importatore italiano depositerà il relativo importo in lire italiane presso l'« Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero » dove tali lire rimarranno vincolate sino a che l'Istituto disporrà di un sufficiente ammontare di lire sterline

per il trasferimento all'esportatore delle merci del Regno Unito. Il costo di ogni operazione di cambio sarà a carico dell'importatore in Italia, il quale si troverà così di fronte all'intero suo dare in sterline.

Il Governo Italiano garantisce che tutte le divise derivanti da importazioni italiane nel Regno Unito a datare dalla firma del presente Accordo provvisorio saranno devolute esclusivamente al pagamento delle importazioni dal Regno Unito in Italia.

Il Governo di Sua Maestà Britannica nel Regno Unito aderisce al presente Accordo provvisorio senza pregiudizio della sua posizione rispetto a qualsiasi disposizione dei Trattati e senza pregiudizio delle clausole dell'anzidetto accordo definitivo. Quando cominceranno i negoziati per l'accordo definitivo, il Governo di Sua Maestà procurerà di tener conto dei pagamenti sia invisibili che visibili.

Ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di V. E. costituiscano l'accordo provvisorio raggiunto fra i nostri due Governi per regolare le importazioni del Regno Unito in Italia, accordo che entrerà in vigore dal 18 marzo corrente ».

Nel segnare ricevuta di tale Nota, ho l'onore di portare a conoscenza dell'E. V. che il Governo Italiano ne accetta i termini subordinatamente ai seguenti punti:

Il Governo Italiano si riserva il diritto, qualora le importazioni italiane nel Regno Unito dovessero sostanzialmente ridursi al di sotto delle cifre del corrispondente periodo del 1934, di rivedere la percentuale dell'80 % delle importazioni dal Regno Unito da ammettersi in Italia in conformità di questo accordo.

Ai riguardi dell'ultimo punto del primo paragrafo della Nota di V. E., resta inteso che un onere corrispondente sarà a carico dell'importatore di merci italiane nel Regno Unito.

Il Governo Italiano si riserva di far conoscere il proprio punto di vista riguardo alla dichiarazione formulata nel penultimo paragrafo della Nota di Vostra Eccellenza.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, le espressioni della mia più alta considerazione.

MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

L'AMBASCIATORE DI S. M. BRITANNICA IN ITALIA

A S. E. IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Rome, 18th March, 1935.

Your Excellency,

I have the honour, on behalf of my Government, to take note of the points contained in the final paragraphs of Your Excellency's note of to-day's date recording the provisional agreement regarding imports reached between our two Governments.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the expression of my highest consideration.

ERIC DRUMMOND.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

L'AMBASCIATORE DI S. M. BRITANNICA IN ITALIA

A S. E. IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Rome, April 27th, 1935.

Your Excellency,

I have the honour to inform Your Excellency that His Majesty's Government in the United Kingdom have examined the conclusions reached in the negociations that have taken place between their Delegation and the representatives of the Royal Italian Government in regard to the régime to be applied to United Kingdom exports to Italy and in regard to payment therefor, and they have instructed me to state that before arriving at decisions as to the lines of a definitive agreement, they consider it expedient to give a further period of trial to the provisional arrangements established in the Exchange of Notes of the 18th March, 1935.

Accordingly, without prejudice to their position in respect of any treaty provisions and without prejudice to the terms of the definitive agreement referred to above, they propose that those arrangements, supplemented by the provisions laid down in the annexed document, should remain in force until further notice, subject to the right of either Government after the 31st May next to give notice to denounce them on the first day of any month, to take effect at the end of that month. It is understood that each of the two Governments may, as they deem opportune, propose the renewal of negotiations with the aim of concluding a definitive agreement.

I have the honour to enquire whether the Royal Italian Government are in agreement with the above proposal.

I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the expression of my highest consideration.

ERIC DRUMMOND.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

ANNEX

His Majesty's Government in the United Kingdom and the Royal Italian Government have agreed as follows:

Art. 1.

(i) From and after the 1st July 1935 all United Kingdom exports included under Category XXII of the Italian Customs Tariff will be admitted into Italy under the system of import licences issued in Italy by the Ministry of Finance.

(ii) Should it be shown from the Italian import statistics that in the period 1st April to 30th June the system of customs receipts now adopted has failed to allow of a total importation under Category XXII from the United Kingdom into Italy to the extent in value of 80 % of the importation proved in the corresponding period of 1934, the Royal Italian Government will agree that the difference may be imported during the following three-monthly period and will for this purpose issue licences under the new system referred to in paragraph (i) above.

(iii) The Royal Italian Government are also studying the possibility of admitting imports of United Kingdom coal and coke under the system of import licences.

Art. 2.

As regards those goods whose importation into Italy is regulated under special régimes, the Royal Italian Government will keep His Majesty's Government in the United Kingdom informed of the quotas allotted to exports from the United Kingdom in respect of items in which the United Kingdom is specially interested.

Art. 3.

Should it be found at the end of June, 1935, that the system of customs receipts has not permitted the full utilisation of the percentage quotas in respect of one or more of the commodities governed by this system, and should there at the same time be funds available in the Sterling Account mentioned in Article 5, a calculation will be made, on the basis of the Italian statistics, of the total value of the goods which it has not been found possible to import. The Royal Italian Government will then authorise the import from the United Kingdom to Italy, for a value corresponding to the said total value of imports, but within the limits of the funds available in the Sterling Account, of coal or of such other goods as may be agreed between the two Governments.

Art. 4.

(i) All sums due from persons in Italy to persons in the United Kingdom for:

a) United Kingodm exports to Italy, and

b) freights for the carriage of goods betwen the two countries in British ships,

shall be deposited in Italian lire on the due date with the Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero (hereinafter called « the Istituto ») in a special account (hereinafter called « the Lire Account »).

(ii) Sums due between the 18th March and the 30th April 1935, in respect of freights of the kind referred to in paragraph (i) *b*) above shall, in so far as they have not yet been paid or transferred, be admitted for deposit in the Lire Account.

(iii) The lire thus deposited will remain blocked in favour of the respective creditors in the United Kingdom until such time as transfer is effected through the Sterling Account referred to in Article 5 below. Any difference of exchange between the day of deposit and the day of transfer will be credited or debited to the debtor in Italy, who will thus pay the full sterling amount due or, where the debt is expressed in another currency, (and in that case without prejudice to the legal rights of the creditor), the full sterling equivalent on the basis of the official Italian rates of exchange on the day of transfer.

Art. 5.

(i) All sums due from persons in the United Kingdom to persons in Italy for:

a) Italian exports to the United Kingdom, and

b) freights for the carriage of goods between the two countries in Italian ships,

shall be paid in sterling on the due date into a special Account at the Bank of England in the name of the Banca d'Italia for account of the Istituto (hereinafter called « the Sterling Account »).

(ii) The sums referred to in Aticle 4 shall be transferred in sterling to creditors in the United Kingdom in the chronological order of their deposit and within the limits of the sums available in the Sterling Account.

Art. 6.

(i) The Royal Italian Government will arrange that the Italian creditors referred to in Article 5 shall notify their respective debtors in the United Kingdom that the debts for wich they are liable will be deemed to have been satisfied by payment in sterling of the amount due into the Sterling Account to the order of the Istituto.

(ii) This procedure will be applied whether the liabilities are expressed in sterling or in other currencies. Where the debt is expressed to be payable in Italian lire, then payment by the debtor will be effected in sterling on the basis of the official Italian rate of exchange on the last working day before the day of payment and where the debt is expressed to be payable in another currency, at the current rate of exchange in London for that currency on the day of payment.

(iii) His majesty's Government in the United Kingdom will take steps to bring the above procedure to the knowledge of the persons concerned in the United Kingdom and will use its influence to promote the general adoption of the procedure.

Art. 7.

The Banca d'Italia, on behalf of the Istituto, will supply weekly to the Bank of England full particulars of lire deposits, showing the amounts still awaiting transfer; the Bank of England will be authorised to communicate these particulars, and also details of the Sterling Account, to His Majesty's Government in the United Kingdom.

Art. 8.

The Istituto will take steps to collect particulars of such sums as may be due to persons in the United Kingdom for United Kingdom exports to Italy or for freights in respect of the carriage of goods between the two countries prior to the 18th March, 1935. The sterling proceeds of Italian credits in the United Kingdom which are still outstanding for Italian exports to the United Kingdom before the 18th March, 1935, will, in particular, be devoted to the discharge of the above debts.

Art. 9.

Private compensation arrangements for the exchange of goods between persons in Italy and persons in the United Kingdom will only be permitted after specific approval by the two Governments. Requests for such approval should be addressed respectively to the Istituto and to His Majesty's Embassy at Rome.

Art. 10.

For the purpose of the presente Agreement:

« Persons in Italy » means persons, firms and corporations ordinarily resident or ordinarily carrying on business in Italy (including State organisations and institutions).

« Persons in the United Kingdom » means persons, firms and corporations ordinarily resident or ordinarily carryng on business in the United Kingdom (including State organisations and institutions).

« Italian exports » means produce or manufactures which under Italian legislation are considered to be of Italian origin.

« United Kingdom exports » means not only produce or manufactures of the United Kingdom but also goods which have been imported into the United Kingdom and have normally been re-exported to Italy hitherto.

Art. 11.

In so far as they are not already in operation, and except where it is otherwise provided, the provisions of this Agreement shall come into force on the 1st May, 1935.

Art. 12.

The two Governments will arrange to maitain contact through a Mixed Committee or otherwise, as may be found expedient, with a view to settling any difficulties that may arise in the working of this Agreement in such a manner as to enable the trade between the two countries to be placed on a basis equally satisfactory to both Governments.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

A S. E. L'AMBASCIATORE
DI SUA MAESTA' BRITANNICA IN ITALIA

Roma, 27 aprile 1935.

Signor Ambasciatore,

Nella Sua Nota in data odierna, V. E. si è compiaciuta di comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di informare l'E. V. che il Governo di Sua Maestà nel Regno Unito ha esaminato i risultati raggiunti nei negoziati che hanno avuto luogo tra la sua Delegazione e i Rappresentanti del Regio Governo Italiano relativamente al regime da applicarsi alle esportazioni del Regno Unito verso l'Italia ed al relativo pagamento, e mi ha dato istruzioni di dichiarare che, prima di venire a decisioni circa le linee di un accordo definitivo, considera opportuno un ulteriore periodo di prova delle intese provvisorie definite nello Scambio di note del 18 marzo 1935.

Eppertanto, senza pregiudizio della sua posizione rispetto a qualsiasi disposizione dei Trattati e senza pregiudizio delle clausole di un accordo definitivo, propone che siffatte intese, completate dalle disposizioni di cui al documento annesso, rimangano in vigore per un periodo di tempo indeterminato, con facoltà per ciascuno dei due Governi di denunciarle, dopo il 31 maggio 1935, il primo di ogni mese, con effetto alla fine del mese stesso. Resta stabilito che ciascuno dei due Governi potrà, allorchè lo crederà opportuno, proporre che i negoziati vengano ripresi allo scopo di concludere un accordo definitivo.

Ho l'onore di pregare V. E. di volermi far conoscere se il Regio Governo Italiano è d'accordo su quanto precede ».

Nel segnare ricevuta di tale Nota, ho l'onore di portare a conoscenza dell'E. V. che il Governo Italiano ne accetta i termini, pur confermando la riserva contenuta nei paragrafi finali della mia Nota del 18 marzo 1935.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

ALLEGATO

Il Governo di Sua Maestà nel Regno Unito e il Regio Governo Italiano sono d'accordo su quanto segue:

Art. 1.

1. A partire dal 1° luglio 1935 tutte le esportazioni del Regno Unito comprese nella Categoria XXII della Tariffa doganale italiana saranno ammesse in Italia col sistema delle licenze d'importazione che verranno rilasciate in Italia dal R. Ministero delle Finanze.

2. Qualora dalle statistiche italiane d'importazione risultasse che per il periodo 1° aprile-30 giugno il sistema della bolletta attualmente praticato non abbia consentito, per le merci comprese nella detta Categoria XXII, una importazione globale in valore nella misura stabilita dell'80% della importazione verificatasi nel corrispondente periodo del 1934, il Regio Governo Italiano consentirà che la differenza possa essere importata durante il trimestre successivo, accordando all'uopo licenze col nuovo sistema di cui al n. 1.

3. Il Regio Governo Italiano ha anche in esame la possibilità di ammetteere all'importazione col sistema delle licenze il carbone fossile ed il coke del Regno Unito.

Art. 2.

Per quelle merci la cui importazione in Italia è regolata con un regime speciale, il Regio Governo Italiano terrà informato il Governo di Sua Maestà nel Regno Unito delle quote assegnate al Regno Unito per quanto riguarda gli articoli che sono di interesse speciale per il Regno Unito.

Art. 3.

Qualora, alla fine di giugno 1935, il sistema della bolletta non avesse consentito per una o più merci sottoposte a tale sistema l'esaurimento delle quote percentuali stabilite per l'importazione in Italia e al tempo stesso vi siano dei fondi disponibili nel conto sterline di cui all'art. 5, verrà proceduto, sulla base delle statistiche italiane, al calcolo del valore globale delle merci che non sarà stato possibile importare col detto sistema. In tal caso il Regio Governo Italiano autorizzerà, per un valore corrispondente al detto valore globale, entro i limiti della somma disponibile del conto sterline, l'importazione dal Regno Unito in Italia di carbone o di qualche altra merce per la quale i due Governi si fossero messi d'accordo.

Art. 4.

1. Tutte le somme dovute da persone in Italia a persone nel Regno Unito:

a) per esportazioni del Regno Unito in Italia,

b) per noli relativi al trasporto di merci tra i due Paesi su navi britanniche,

saranno depositate in lire italiane, alla data in cui è dovuto il pagamento, presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero (d'ora innanzi denominato « l'Istituto ») in un conto speciale (d'ora innanzi denominato « conto lire »).

2. Saranno ammesse al deposito nel conto lire le somme che non siano state ancora pagate o trasferite relative ai noli di cui al comma *b*) del numero 1 pagabili tra il 18 marzo ed il 30 aprile 1935.

3. Le lire così depositate resteranno vincolate a favore dei rispettivi creditori del Regno Unito fino alla data in

cui il trasferimento sarà effettuato a valere sul conto sterline di cui all'art. 5. Le eventuali differenze di cambio tra il giorno del versamento e quello del trasferimento saranno a favore o a carico del debitore italiano il quale, pertanto, corrisponderà il pieno ammontare delle sterline dovute, oppure, qualora il debito sia espresso in altra valuta (in tal caso senza pregiudizio ai diritti del creditore), il pieno equivalente in sterline sulla base del corso ufficiale dei relativi cambi vigenti in Italia alla data del trasferimento.

Art. 5.

1. Tutte le somme dovute da persone nel Regno Unito a persone in Italia:

a) per esportazioni italiane nel Regno Unito,

b) per noli relativi al trasporto di merci tra i due Paesi su navi italiane, saranno versate in sterline, alla data in cui è dovuto il pagamento, in un conto speciale presso la Bank of England al nome della Banca d'Italia per conto dell'Istituto (d'ora innanzi denominato « conto sterline »).

2. Le somme di cui all'art. 4 saranno trasferite in sterline ai creditori del Regno Unito, secondo l'ordine cronologico dal relativo deposito e nei limiti delle disponibilità esistenti nel conto sterline.

Art. 6.

1. Il Regio Governo italiano provvederà a che i creditori italiani di cui all'art. 5 notifichino ai rispettivi debitori nel Regno Unito che i relativi impegni si intenderanno soddisfatti mediante versamento dell'importo in sterline all'ordine dell'Istituto nel conto sterline.

2. Tale procedura sarà applicata per impegni contratti sia in sterline sia in altre valute. Per impegni in lire italiane il pagamento da parte del debitore sarà effettuato in sterline alla Bank of England, sulla base del cambio ufficiale vigente in Italia nel giorno lavorativo precedente a quello del pagamento e, quando si tratti di altra valuta, al cambio corrente sul mercato di Londra per quella valuta nel giorno del pagamento.

3. Il Governo di Sua Maestà nel Regno Unito avrà cura di far conoscere agli interessati nel Regno Unito la procedura di cui sopra ed userà la sua influenza perchè la procedura possa avere generale applicazione.

Art. 7.

La Banca d'Italia, per conto dell'Istituto, comunicherà settimanalmente alla Bank of England tutti i dati relativi ai depositi in lire italiane, indicando le somme non ancora trasferite; la Bank of England sarà autorizzata a comunicare al Governo di Sua Maestà nel Regno Unito tali dati, nonchè quelli relativi al conto sterline.

Art. 8.

L'Istituto provvederà a raccogliere elementi circa le eventuali somme dovute a persone nel Regno Unito per esportazioni del Regno Unito in Italia o per noli relativi al trasporto di merci tra i due Paesi precedentemente al 18 marzo 1935. Al regolamento di tali impegni sarà particolarmente destinato il ricavo in sterline di crediti italiani nel Regno Unito che restano da regolare per esportazioni italiane nel Regno Unito effettuate prima del 18 marzo 1935.

Art. 9.

Le compensazioni private di merci fra persone in Italia e persone nel Regno Unito saranno ammesse previa esplicita autorizzazione dei due Governi. Le eventuali richieste per speciale autorizzazione dovranno essere inoltrate rispettivamente all'Istituto e all'Ambasciata di Sua Maestà Britannica in Roma.

Art. 10.

Ai fini del presente Accordo:

« Persone in Italia » significa persone, ditte ed enti privati e pubblici che risiedono abitualmente in Italia.

« Persone nel Regno Unito » significa persone, ditte ed enti privati e pubblici che risiedono abitualmente o che operano o che conducono affari abitualmente nel Regno Unito.

« Esportazioni italiane » significa merci che la legislazione italiana considera di origine italiana.

« Esportazioni del Regno Unito » significa oltre alle merci del Regno Unito anche le merci importate nel Regno Unito e finora normalmente riesportate in Italia.

Art. 11.

In quanto non siano già applicate e salvo ove sia altrimenti provveduto, le disposizioni del presente accordo entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 1935.

Art. 12.

I due Governi provvederanno a mantenersi in contatto mediante una Commissione mista, o altrimenti nelle forme che saranno ritenute più opportune, per risolvere le eventuali difficoltà che potranno sorgere nel funzionamento del presente accordo, al fine di ottenere che il commercio tra i due Paesi sia posto su basi ugualmente soddisfacenti per i due Governi.

L'AMBASCIATORE DI S. M. BRITANNICA IN ITALIA

A S. E. IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Rome, April 27th, 1935.

Your Excellency,

In the course of the recent trade negotiations, the United Kingdom Delegation have explained to the Italian Delegation that they were acting solely on behalf of His Majesty's Government in the United Kingdom, but that, having regard to the special responsibility of His Mapesty's Government in the United Kingdom in respect of Newfoundland at the present time, they were desirous that the arrangements in force with regard to the import into Italy of United Kingdom goods should be extended to the import into Italy of Newfoundland codfish.

As a result of the discussions which have taken place, I have the honour to submit the following proposal:

That codfish of Newfoundland catching imported into Italy should be treated in the same way as Unted Kingdom produce, subject to the following conditions:

(i) the authorised percentage shall, in respect of Newfoundland codfish, be 70 per cent of the imports of such codfish into Italy during the corresponding period of the year 1934;

(ii) any foreign exchange received from the sale of Italian goods exported to Newfoundland shall be devoted to meeting debts due in respect of the importation of goods of Newfoundland origin into Italy;

(iii) in so far as such foreign exchange is not sufficient to discharge the debts due in respect of imports of Newfoundland codfish into Italy, the balance may be charged against the Sterling Account representing the proceeds of Italian exports to the United Kingdom;

(iv) imports of codfish so charged shall be verified by a certificate issued by the Newfoundland Department of Natural Resources that the codfish imported are of Newfoundland catching.

I have the honour to request Your Excellency to confirm that the Royal Italian Government agree to the arrangement proposed above.

I avail myself of this opportunity to renew to yur Excellency the expression of my highest consideration.

ERIC DRUMMOND.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

A S. E. L'AMBASCIATORE
DI SUA MAESTA' BRITANNICA IN ROMA

Roma, 27 aprile 1935.

Signor Ambasciatore,

Nella Sua Nota in data odierna, Vostra Eccellenza si è compiaciuta comunicarmi quanto segue:

« Nel corso dei recenti negoziati commerciali, la Delegazione Britannica ha fatto presente alla Delegazione Italiana che essa agiva soltanto a nome del Governo di Sua Maestà nel Regno Unito, ma che, tenuto conto della speciale responsabilità del Governo di Sua Maestà nel Regno Unito riguardo a Terranova nell'attuale momento, essa desiderava che le intese in vigore relativamente all'importazione in Italia di merci del Regno Unito fossero estese alla importazione in Italia di baccalà proveniente da Terranova.

A seguito delle discussioni che hanno avuto luogo, ho l'onore di avanzare la seguente proposta:

Il merluzzo pescato con pescherecci di Terranova e di là importato, come baccalà, in Italia sarà considerato come prodotto del Regno Unito subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. La percentuale autorizzata per il baccalà di Terranova sarà del 70% della importazione del suddetto baccalà in Italia durante il corrispondente periodo dell'anno 1934;

2. Le divise estere risultanti dalla vendita di merci italiane esportate in Terranova saranno destinate a soddisfare gli impegni derivanti da importazioni di merci originarie da Terranova in Italia;

3. Fino alla misura in cui tali divise estere non risultassero sufficienti a soddisfare gli impegni derivanti dall'importazione di baccalà di Terranova in Italia, sarà utilizzato il conto sterline rappresentante il ricavo delle esportazioni italiane nel Regno Unito;

4. L'importazione del suddetto baccalà sarà accompagnata da un certificato rilasciato dal « Newfoundland Department of Natural Resources » attestante che si tratta di baccalà preparato con merluzzo pescato con pescherecci di Terranova (Newfoundland catching).

Ho l'onore di pregare Vostra Eccellenza di volermi confermare che il Regio Governo Italiano è d'accordo su quanto sopra ».

Nel segnare ricevuta di tale Nota, ho l'onore di portare a conoscenza dell'Eccellenza Vostra che il Regio Governo Italiano ne accetta i termini. Con l'occasione il Regio Governo Italiano esprime la fiducia che da parte del Governo di Terranova venga consentito ai pescherecci italiani di avere in Terranova un punto di approdo onde poter fare trasbordi, rifornimenti ed eventuali riparazioni.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 591.
Inclusione degli abitati di Petralia Soprana (capoluogo) e delle frazioni Santa Caterina, Raffo, Conigli, Vaccarelli e Malpasso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Palermo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1175, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quelli di Petralia Soprana (capoluogo) e delle frazioni S. Caterina, Raffo, Conigli, Vaccarelli e Malpasso, in provincia di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. 592.

Aggiunta al 1° comma dell'art. 4 del regolamento sui servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali, cantieri e delle basi navali, approvato con R. decreto 27 maggio 1926, n. 1166.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regolamento sui servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali, cantieri e delle basi navali, approvato con R. decreto 27 maggio 1926, n. 1166;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di elevare i limiti delle spese che possono farsi col procedimento ad economia in materia di lavori di riparazione al Regio naviglio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al 1° comma dell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 27 maggio 1926, n. 1166, è aggiunto il seguente:

« Detto limite è elevato a L. 150.000 quando trattisi di lavori di riparazione al Regio naviglio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 593.

Dichiarazione di decadenza della « Società anonima Galatea » dalla concessione della tramvia elettrica Catania-Acireale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 novembre 1911, n. 1469, col quale fu accordata alla « Società anonima Galatea » la costruzione e l'esercizio della tramvia elettrica Catania-Acireale in base alla convenzione 10 novembre 1911;

Visto il certificato del Tribunale di Catania, in data 1° marzo 1935-XIII, attestante che la suddetta Società trovasi in liquidazione;

Visto l'art. 6 della sopracitata convenzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 6 della convenzione 10 novembre 1911, di cui al Nostro decreto 30 novembre 1911, n. 1469, la « Società anonima Galatea » è dichiarata decaduta dalla concessione della tramvia elettrica Catania-Acireale, a decorrere dal 31 agosto 1934, data della cessazione del servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1935-XIII, n. 594.

Approvazione dello statuto organico della Veneranda Arca di S. Antonio, in Padova.

N. 594. R. decreto 11 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Veneranda Arca di S. Antonio, in Padova, in data 11 gennaio 1935, composto di 13 articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 8 aprile 1935-XIII, n. 595.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Carrara.

N. 595. R. decreto 8 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Carrara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 596.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione.

N. 596. R. decreto 24 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, disposta in suo favore dal signor cav. uff. dott. Giuseppe Verardi, per l'istituzione di un premio, da intitolarsi al nome di « Giovanni Verardi », e da conferirsi, ogni anno, per concorso, a quel laureato in farmacia dell'Università stessa, il quale abbia riportato la migliore votazione negli esami di laurea.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 597.

Erezione in ente morale della Fondazione politecnica per il Mezzogiorno d'Italia.

N. 597. R. decreto 24 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Fondazione politecnica per il Mezzogiorno d'Italia, istituita presso il Regio istituto superiore d'ingegneria di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 598.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Leone XIII della Compagnia di Gesù, con sede in Milano.

N. 598. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto Leone XIII della Compagnia di Gesù, con sede in Milano, corso Porta Nuova n. 7.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 599.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Bogogno (Novara).

N. 599. R. decreto 18 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Bogogno (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1935 - *Anno XIII*

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Udine, dell'estensione di ettari 469 circa, delimitata dai seguenti confini:

A nord, il ponte ferroviario della linea pedemontana sul torrente Meduna. Verso nord-ovest, partendo dal ponte la stessa linea ferroviaria ne segna qui il confine fino al cavalcavia della strada provinciale, che è confine in direzione ovest. Da questo punto la strada provinciale è il confine destro del rifugio seguendo il corso dell'acqua, oppure verso sud, fino alla frazione di Colle e precisamente al ponte carrozzabile sul Meduna. Detto ponte costituisce il confine sud, ed infine quello ad est è segnato dalla sponda destra del corso d'acqua del torrente Meduna fino a congiungersi nuovamente a nord col ponte ferroviario.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1260)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1935-XIII.
Nomina dell'on. Raffaello Riccardi a membro effettivo, con carica di presidente, del Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti per l'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1934, n. 999, con il quale furono nominati i membri effettivi e supplenti del Comitato consultivo istituito dal predetto R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1935-XIII, con il quale il cav. di gr. cr. dott. Raffaello Riccardi, deputato al Parlamento, è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione seguente nel Comitato suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. di gr. cr. dott. Raffaello Riccardi, deputato al Parlamento, è nominato membro effettivo, con carica di presidente, del Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Manlio Masi, direttore generale dell'I.N.E., già membro supplente del Comitato stesso, è confermato nelle stesse funzioni in caso di impedimento o assenza del presidente on. Raffaello Riccardi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(1256)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1935-XIII.
Applicazione delle facilitazioni ferroviarie previste dalla Concessione speciale XII a favore degli italiani residenti nelle colonie italiane e nei possedimenti italiani.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/6 in data 26 marzo 1935-XIII;

Vista la Concessione speciale XII istituita con decreto Ministeriale n. 466 del 29 agosto 1928 e successive varianti;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le riduzioni previste dalla Concessione speciale XII per gli italiani residenti all'estero, sono estese, alle stesse condizioni, e con le stesse modalità, agli italiani residenti nelle colonie italiane e nei possedimenti italiani.

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato ad apportare al testo della relativa Concessione le varianti necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1935-XIII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Parma delimitata dai seguenti confini:

A nord, la strada comunale di Riano;

A sud, la strada comunale che dalla Chiesa di Cozzano va a Piviano, la strada comunale di Monte Ciumè che unisce Piviano con Quinzano;

Ad est, la strada comunale di Quinzano, il tratto di strada provinciale per Corniglio a cavallo del rio Fabiola, che unisce l'inizio della strada di Quinzano con quella detta strada di Riano;

Ad ovest, il sentiero comunale del Boschetto che unisce la Chiesa di Cozzano con Pranello, la strada comunale di Pranello.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto 5 luglio 1934 col quale la Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Veduta la lettera del 19 aprile 1935, n. 942, con la quale S. E. il prefetto di Viterbo comunica che il rag. Gaetano Lupi, liquidatore della Cassa predetta, ha chiesto di essere sostituito nell'incarico e con la quale propone per la nomina a liquidatore il rag. Ugo Giordano di Giovanni;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del rag. Gaetano Lupi dalla carica di liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo) ed in sua sostituzione è nominato liquidatore della Cassa medesima il rag. Ugo Giordano di Giovanni, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1935-XIII.

Nomina del commissario governativo della Cassa rurale « S. Biagio » di Fiuggi (Frosinone).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale « S. Biagio » di Fiuggi (Frosinone) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera di S. E. il prefetto di Frosinone, in data 20 aprile 1935, n. 1408;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « San Biagio » di Fiuggi (Frosinone) è sciolto e il sig. Volpari Giuseppe fu Pietro è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1263)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3743-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bassich ved. Giovanna di Carlo nata Pauletich, nata a Pola l'11 novembre 1882 e residente a Trieste, via Madonnina n. 13, sono restituiti nella forma italiana di « Bassi » e « Paoletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12200)

N. 11419-3767-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Benulich Giovanni fu Giovanni, nato a Crusizza il 13 febbraio 1878 e residente a Trieste, via Navali n. 29 B, è restituito nella forma italiana di « Benoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Iagodnik di Giuseppe, nata l'8 ottobre 1884, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 2 giugno 1905, figlio;
3. Anna di Giovanni, nata il 25 aprile 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12249)

N. 11419-3768-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Benulich Giuseppe di Vincenzo, nato a Trieste il 30 settembre 1888 e residente a Trieste, via della Guardia n. 35, è restituito nella forma italiana di « Benoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Francesca Gherdevich di Francesco, nata il 25 dicembre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12250)

N. 11419-3769-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Benulich Paolo fu Giovanni, nato a Matteria il 1° gennaio 1890, e residente a Trieste, via Chiarbola Sup. 197, è restituito nella forma italiana di « Benoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Oliviera Zega di Mattia, nata il 20 ottobre 1894, moglie;
2. Carlo di Paolo, nato il 7 novembre 1915, figlio;
3. Mario di Paolo, nato il 26 giugno 1918, figlio;
4. Laura di Paolo, nata il 10 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12251)

N. 11419-2770-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Benulich Vincenzo fu Antonio, nato a Silvia di Castelnuovo il 9 febbraio 1854, e residente a Trieste, via Istituto, 29, è restituito nella forma italiana di « Benoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12252)

N. 11419-3771-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Benulich Violanda fu Vincenzo, nata a Fiume l'8 marzo 1902, e residente a Trieste, via Romagna, 74, è restituito nella forma italiana di « Benoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12253)

N. 11419-3772-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Benulich Anna Maria di Antonio, nata a Castelnuovo d'Istria il 1° marzo 1899, e residente a Trieste, via Commerciale, 52, è restituito nella forma italiana di « Benoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12254)

N. 11419-3773-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cermelj Mario fu Francesco, nato a Trieste il 15 maggio 1901, e residente a Trieste, Chiarbola Sup., 344, è restituito nella forma italiana di « Carmeli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babich di Antonio, nata il 12 dicembre 1902, moglie;
2. Sergio di Mario, nato il 1° giugno 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO

(12255)

N. 11419-3796-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalcic Adolfo fu Matteo, nato a Trieste il 26 settembre 1896, e residente a Trieste, via dell'Istria, 20, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Irma Muiesan di Giuseppe, nata il 16 novembre 1895, moglie;
2. Matteo di Adolfo, nato il 19 luglio 1922, figlio;
3. Irma di Adolfo, nata il 31 marzo 1926, figlia;
4. Romano di Adolfo, nato il 31 marzo 1929, figlio;
5. Riccardo di Adolfo, nato l'8 novembre 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12258)

N. 11419-3797-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Kalcic Maria fu Matteo, nata a Spalato il 22 luglio 1886, e residente a Trieste, piazza Cornelia Romana, 1, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12259)

N. 11419-3798-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Kalcic Giovanna fu Matteo, nata a Trieste il 24 giugno 1891 e residente a Trieste, piazza Cornelia Romana, 1, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12260)

N. 11419-3799-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Calz Antonio di Giusto, nato a Trieste l'8 gennaio 1905 e residente a Trieste, Gropada, 53, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Agostina Milcovich di Giovanni, nata il 1° giugno 1906, moglie;
2. Emilia di Antonio, nata il 25 dicembre 1928, figlia;
3. Antonia di Antonio, nata il 28 luglio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12261)

N. 11419-3800-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Calz Agostino fu Giuseppe, nato a Trieste il 18 dicembre 1900 e residente a Trieste, Gropada n. 69, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Milcovich di Biagio, nata il 3 dicembre 1901, moglie;
2. Emilio di Agostino, nato il 14 gennaio 1926, figlio;
3. Emilia di Agostino, nata il 19 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12262)

N. 11419-3801-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Calz Emilio fu Gregorio, nato a Trieste il 20 febbraio 1901 e residente a Trieste, via del Bosco, 38, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Romana Montanari fu Giuseppe, nata il 12 settembre 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12263)

N. 11419-3802-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kalc Anna di Amelia, nata a Trieste il 14 agosto 1905 e residente a Trieste, via del Lloyd, 22, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12264)

N. 11419-3803-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kalc Luigia di Amelia, nata a Trieste il 26 settembre 1907 e residente a Trieste via Cavazzeni 9, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12265)

N. 11419-3804-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giacomo fu Stefano, nato a Trieste il 12 luglio 1857 e residente a Trieste, via G. Gozzi, 5, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12266)

N. 11419-3805-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giusto fu Giovanni, nato a Trieste il 6 settembre 1866 e residente a Trieste, via G. Gozzi, 3, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Kocevar di Giuseppe, nata il 29 settembre 1877, moglie;
2. Maria di Giusto, nata il 17 febbraio 1901, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12267)

N. 11419-3806-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Michele fu Stefano, nato a Trieste il 7 settembre 1859 e residente a Trieste, via Navali, 24, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Furlan fu Lorenzo, nata il 13 maggio 1863, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12268)

N. 11419-3807-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalc Giulio di Antonio, nato a Trieste il 23 gennaio 1904 e residente a Trieste, Padriciano, 34, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Stefania Gregori di Luca, nata il 28 gennaio 1906, moglie,

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale del Real Corpo del genio civile.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del Real Corpo del genio civile secondo la situazione numerica al 1° gennaio 1935-XIII.

(1304)

MINISTERO DELLE FINANZE
RAGIONENERIA GENERALE DELLO STATO.

Ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1935.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 10 maggio 1935 - Anno XIII

(1305)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109.

Media dei cambi e dei titoli
del 13 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12, 16
Inghilterra (Sterlina)	59, 10
Francia (Franco)	79, 85
Svizzera (Franco)	391, 50
Argentina (Peso carta)	3, 12
Belgio (Belga)	2, 055
Canadà (Dollaro)	12, 12
Cecoslovacchia (Corona)	50, 70
Danimarca (Corona)	2, 645
Germania (Reichsmark)	4, 8662
Norvegia (Corona)	2, 96
Olanda (Fiorino)	8, 22
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165, 52
Svezia (Corona)	3, 0375
Rendita 3,50 % (1906)	78, 70
Id. 3,50 % (1902)	76, 55
Id. 3 % lordo	58.20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76, 525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89, 50
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 325
Id. id. 5 % id. 1941	101, 275
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	93, 325
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	94 —

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110.

Media dei cambi e dei titoli
del 14 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12, 175
Inghilterra (Sterlina)	59, 45
Francia (Franco)	79, 85
Svizzera (Franco)	392 —
Argentina (Peso carta)	3, 14
Belgio (Belga)	2, 055
Canadà (Dollaro)	12, 14
Cecoslovacchia (Corona)	50, 70
Danimarca (Corona)	2, 66
Germania (Reichsmark)	4, 8662
Norvegia (Corona)	2, 99
Olanda (Fiorino)	8, 23
Polonia (Zloty)	231 —
Spagna (Peseta)	165, 52
Svezia (Corona)	3, 05
Rendita 3,50 % (1906)	78, 60
Id. 3,50 % (1902)	76, 55
Id. 3 % lordo	58, 20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76, 50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89, 325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101, 275
Id. id. 5 % id. 1941	101, 10
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	93, 425
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	93, 55

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 2 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 11915 trascritto l'8 marzo 1932.

Trasferimento totale da Pozzi Agostino, a Milano, alla Società Anonima Brevetti Agostino Pozzi, a Milano, della privativa industriale n. 285094 reg. gen.; con decorrenza dall'11 dicembre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di preperazione di un reagente atto a conferire a materiali cementati un maggiore potere colloidale, col quale si possono produrre malte e conglomerati di calce e cemento assai economici e resistenti ».

(Atto di cessione del 20 febbraio 1932, registrato il 22 febbraio 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1424, vol. 3411, atti privati).

N. 11916, trascritto l'8 marzo 1932.

Trasferimento totale da Pozzi Agostino, a Milano, alla Società Anonima Brevetti Agostino Pozzi, a Milano, della privativa industriale n. 290124 reg. gen.; con decorrenza dal 15 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la preparazione della calce idrata colloidale » e dell'attestato di complemento n. 306866 reg. gen.

(Atto di cessione del 20 febbraio 1932, registrato il 22 febbraio 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1424, vol. 3411, atti privati).

N. 11917, trascritto il 25 febbraio 1932.

Trasferimento totale dalla The Newport Company, a Carollville, Wisconsin, alla Newport Industries, Inc., a Millwankee (S.U.A.), della privativa industriale n. 291625, reg. gen; con decorrenza dal 4 luglio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di raffinazione della colofonia ».

(Atto di cessione del 29 settembre 1931, registrato il 21 gennaio 1932, all'ufficio demaniale di Roma, n. 25870, vol. 431, atti privati).

N. 11918, trascritto il 25 febbraio 1932.

Trasferimento totale dalla The Newport Company, a Carollville-Wisconsin alla Newport Industries, Inc., a Milwankee (S.U.A.) della privativa industriale n. 264665, reg. gen.; con decorrenza dal 7 luglio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nel processo per depurare e decolorare colofonia mediante resorcinolo ».

(Atto di cessione del 29 settembre 1931, registrato il 21 gennaio 1932, all'ufficio demaniale di Roma, n. 25869, vol. 431, atti privati).

N. 11919, trascritto il 29 marzo 1930.

Trasferimento totale da Bruhn Friederich Wilhelm Gustav, a Berlino, a Bruhn Wolfgang, Mies Adele Auguste, nata Bruhn e Benser, Hanna Margarete, nata Bruhn, a Berlino, della privativa industriale n. 230049, reg. gen; vol, 598, n. 220 reg. att., con decorrenza dal 23 aprile 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Tassametro ».

(Per successione giusto certificato del 24 aprile 1928, registrato il 10 gennaio 1931, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10555, vol. 326, atti privati).

N. 11920, trascritto il 29 marzo 1930.

Trasferimento totale da Bruhn Friederich Wilhelm Gustav, a Berlino, a Bruhn Wolfgang, Mies Adele Auguste, nata Bruhn e Benser Hanna Margarete, nata Bruhn, a Berlino, della privativa industriale n. 256526, reg. gen.; con decorrenza dal 14 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Tachimetro a comando obbligato » .

(Per successione come da certificato del 24 aprile 1928, registrato il 10 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10555, vol. 326, atti privati).

N. 11921, trascritto il 29 marzo 1930.

Trasferimento totale da Bruhn Friederich Wilhelm Gustav, a Berlino, a Bruhn Wolfgang, Mies Adele Auguste, nata Bruhn e Benser Hanna Margarete, nata Bruhn, a Berlino, della privativa industriale n 246138, reg. gen.; vol. 720, n. 64, reg. att., con decorrenza dal 10 febbraio 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per controllare la lunghezza e il tempo di movimento di un corpo in moto », e dello attestato di complemento n. 266231 reg. gen.

(Per successione come da certificato del 24 aprile 1928, registrato il 10 gennaio 1931, all'ufficio demaniale di Roma, n. 10555, vol. 326, atti privati).

N. 11922, trascritto il 31 marzo 1930.

Trasferimento totale da Bruhn Wolfgang, Mies Adele Auguste nata Bruhn e Benser Hanna Margarete nata Bruhn, a Berlino, alla Westendarp & Pieper G. m. b. H., a Berlin, della privativa industriale n. 205868 reg. gen.; vol. 595, n. 169 reg. att., con decorrenza dal 5 dicembre 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositif enregistreur ».

(Atto di cessione del 28 ottobre 1929, registrato il 1° febbraio 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 20086, vol. 401, atti privati).

N. 11923, trascritto il 31 marzo 1930.

Trasferimento totale da Bruhn Wolfgang, Mies Adele Auguste, nata Bruhn e Benser Hanna Margarete nata Bruhn, a Berlino, alla Westendarp & Pieper G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 230049, reg. gen.; vol. 598, n. 220 reg. att., con decorrenza dal 23 aprile 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Tassametro ».

(Atto di cessione del 28 ottobre 1929, registrato il 1° febbraio 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 20086, vol. 401, atti privati).

N. 11924, trascritto il 31 marzo 1930.

Trasferimento totale da Bruhn Wolfgang, Mies Adele Auguste, nata Bruhn e Benser Hanna Margarete, nata Bruhn, a Berlino, alla Westendarp & Pieper G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 256526 reg. gen.; con decorrenza dal 14 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo :

« Tachimetro a comando obbligato ».

(Atto di cessione del 28 ottobre 1929, registrato il 1° febbraio 1930, all'ufficio demaniale di Roma, n. 20068, vol. 401, atti privati).

N. 11925, trascritto il 22 febbraio 1934.

Trasferimento totale da Mairy Edouard, ad Angleur (Belgio), alla International de Lavaud Manufacturing Corporation Ltd., a Jersey City, della privativa industriale n. 308459, reg. gen.; con decorrenza dal 30 luglio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di fabbricazione di parti metalliche, mediante colata o fusione in conchiglia e parti ottenute secondo tale processo ».

(Atto di cessione del 21 dicembre 1933, registrato il 17 febbraio 1934, all'ufficio demaniale di Roma, n. 27937, vol. 459, atti privati).

N. 11926 trascritto il 22 febbraio 1934.

Trasferimento totale dalla Compagnie Generale des Conduites d'Eau, a Liegi, alla International de Lavaud Manufacturing Corporation Ltd., della privativa industriale n. 243622 reg. gen.; volume 707, n. 184 reg. att., con decorrenza dal 30 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Processo e dispositivo per la fabbricazione di pezzi o parti non temperate entro uno stampo metallico ».

(Atto di cessione del 28 dicembre 1933, registrato il 17 febbraio 1934 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27932, vol. 459, atti privati).

N. 11927 trascritto il 6 maggio 1933.

Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 252511 reg. gen.; con decorrenza dal 22 gennaio 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei metodi e negli apparecchi per la marcatura di articoli di vetro ».

(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11928 trascritto il 17 dicembre 1932.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 187999 reg. gen.; volume 586, n. 116 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux filaments de lampes à incandescence ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11929 trascritto il 25 luglio 1932.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 188046 reg. gen.; volume 611, n. 103 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements dans la fabrication des lampes sans pointes et appareils analogues », e dell'attestato di complemento n. 188048.
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11930 trascritto il 5 giugno 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 249917 reg. gen.; con decorrenza dal 25 giugno 1926 per l'invenzione dal titolo:
« Oggetti in vetro smerigliati internamente ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11931 trascritto il 30 novembre 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 249844 reg. gen.; con decorrenza dal 19 giugno 1926 per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per trasportare pezzi greggi di vetro ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11932 trascritto il 5 giugno 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 249776 reg. gen.; con decorrenza dal 15 giugno 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per fare lampade ad incandescenza e simili oggetti ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11933 trascritto il 5 giugno 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 249647 reg. gen.; con decorrenza dal 15 maggio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine per sigillare lampade ad incandescenza e simili articoli ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11934 trascritto il 18 maggio 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 239217 reg. gen.; volume 690, n. 13 reg. att., con decorrenza dal 30 aprile 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per formare filamenti ».
(Atto di fusione di società come da certificato del Tribunale di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11935 trascritto il 17 dicembre 1932.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 186424 reg. gen.; volume 693, n. 23 reg. att., con decorrenza dal 12 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés à la fabrication des lampes à incandescence ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11936 trascritto il 6 maggio 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 256326 reg. gen.; con decorrenza dal 26 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Macchine per la lavorazione di articoli cavi di vetro ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11937 trascritto il 27 dicembre 1932.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 237390 reg. gen.; volume 680, n. 4 reg. att., con decorrenza dal 21 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Interruttore automatico per lampade elettriche ad incandescenza ».
(Atto di fusione di società come da certificato del Tribunale di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11938 trascritto il 27 dicembre 1932.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 237269 reg. gen.; volume 687, n. 202 reg. att., con decorrenza dal 20 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine per la fabbricazione delle lampade elettriche ad incandescenza ».
(Atto di fusione di società come da certificato del Tribunale di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11939 trascritto il 18 maggio 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 233959 reg. gen.; volume 664, n. 69 reg. att., con decorrenza dal 3 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento relativo a macchine per la fabbricazione di steli di vetro ».
(Atto di fusione di società come da certificato del Tribunale di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11940 trascritto il 18 maggio 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 232000 reg. gen.; volume 664, n. 163 reg. att., con decorrenza dal 5 luglio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti a macchine incannatrici per filo sottile ».
(Atto di fusione di società come da certificato del Tribunale di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11941 trascritto il 9 maggio 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 231097 reg. gen.; volume 613, n. 125 reg. att., con decorrenza dal 3 giugno 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei dispositivi per sigillare ermeticamente bulbi ed ampolle di lampade elettriche ad incandescenza e simili ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11942 trascritto il 19 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 293472 reg. gen.; con decorrenza dal 24 aprile 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo e macchina per saldare il sopporto dei filamenti in un bulbo di vetro di lampade elettriche ad incandescenza od altri recipienti chiusi di vetro », e dell'attestato di complemento numero 307634 reg. gen.
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11943 trascritto il 6 maggio 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 220051 reg. gen; volume 682, n. 160 reg. att., con decorrenza dal 30 aprile 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo ed apparecchi perfezionati per la fabbricazione di lampade ad incandescenza ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11944 trascritto il 9 maggio 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 204184 reg. gen.; volume 598, n. 210 reg. att., con decorrenza dal 10 ottobre 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti dei materiali di rivestimento e nei processi per produrli »
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11945 trascritto il 13 dicembre 1932.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 197077 reg. gen.; volume 630, n. 149 reg. att., con decorrenza dal 24 marzo 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei conduttori d'entrata per lampade ad incandescenza ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11946 trascritto il 9 maggio 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 270614 reg. gen.; con decorrenza dal 6 luglio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Macchine per la formazione di articoli di vetro ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11947 trascritto l'11 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 275164 reg. gen.; con decorrenza dal 24 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle lampade elettriche ad incandescenza e nei sopporti dei filamenti per esse ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11948 trascritto il 30 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 274660 reg. gen.; con decorrenza dal 5 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo ed apparecchio per montare i filamenti nelle lampade elettriche ad incandescenza e simili ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11949 trascritto il 13 dicembre 1932.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 267824 reg. gen.; con decorrenza dal 19 marzo 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo ed apparecchio per soffiare bulbi per lampadine elettriche ad incandescenza e simili articoli ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11950 trascritto il 13 dicembre 1932.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 269191 reg. gen.; con decorrenza dal 5 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo ed apparecchio per fabbricare lampade ad incandescenza e simili articoli »:
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11951 trascritto l'11 dicembre 1933.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 277269 reg. gen.; con decorrenza dall'11 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo ed apparecchio per montare i filamenti delle lampade elettriche ad incandescenza ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11952 trascritto il 17 dicembre 1932.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 188015 reg. gen.; volume 586, n. 122 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements à la fabrication des lampes à incandescence ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11953 trascritto il 27 dicembre 1932.
Trasferimento totale dalla Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano, alla « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano, della privativa industriale n. 188010 reg. gen.; volume 586, n. 120 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Mode et appareils d'enroulement des filaments et en particulier des filaments des lampes »:
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Milano del 28 giugno 1931).

N. 11954 trascritto il 16 ottobre 1930.
Trasferimento totale da Iversen Paul Arne Scott, a Copenhagen, alla Bendix Brake Company, a Chicago Illinois, della privativa industriale n. 259212 reg. gen.; con decorrenza dal 29 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di scatola di freno a doppio blocco per uniformare l'azione di bloccaggio dei due ceppi di freno ».
(Atto di cessione del 27 giugno 1930, registrato il 9 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12204, vol. 513, atti privati).

N. 11955 trascritto il 16 ottobre 1916.
Trasferimento totale da Iversen Paul Arne Scott, a Copenhagen, alla Bendix Brake Company, a Chicago Illinois, della privativa industriale n. 260018 reg. gen.; con decorrenza dal 23 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei freni, in special modo per autoveicoli ».
(Atto di cessione del 27 giugno 1930, registrato il 9 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12204, vol. 513 atti privati).

N. 11956 trascritto il 16 ottobre 1930.
Trasferimento totale da Iversen Paul Arne Scott, a Copenhagen, alla Bendix Brake Company, a Chicago Illinois, della privativa industriale n. 262770 reg. gen.; con decorrenza dal 27 settembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Freno per autoveicoli ».
(Atto di cessione del 27 giugno 1930, registrato il 9 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12204, vol. 513 atti privati).

N. 11957 trascritto il 13 novembre 1930.
Trasferimento totale da Brennecke Ernst, a Berlin-Reinickendorf, alla Waggon-und Maschinenbau A. G. Görlitz, a Görlitz (Germania), della privativa industriale n. 245654 reg. gen.; vol. 714, n. 208 reg. att., con decorrenza dal 22 gennaio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Accoppiamento fra automotrice e rimorchio ».
(Atto di cessione del 28 marzo 1928, registrato l'8 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 30579, vol. 3343 atti privati).

N. 11958 trascritto l'11 settembre 1930.
Trasferimento totale da Jahn August, ad Amburgo, a Esslen Eugen, ad Amburgo, della privativa industriale n. 277635 reg. gen.; con decorrenza dal 9 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Coltello per triturare la carne ».
(Atto di cessione del 27 dicembre 1929 registrato il 4 agosto 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3490, vol. 410 atti privati).

N. 11959 trascritto il 5 giugno 1931.
Trasferimento totale da Cristiani Amilcare e Gagliardi Emilio, a Milano, alla Società Anonima Koroxite, a Milano, della privativa industriale n. 288552 reg. gen.; con decorrenza dal 20 marzo 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo tipo di conglomerato cementizio ad uso di materiale da fabbrica in generale e da paramento, da pavimentazione od ornamentale in particolare ».
(Atto di cessione del 10 maggio 1931, registrato il 12 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 14257, vol. 619, atti pubblici).

Roma, febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore: A. IANNONI.

(1272)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa agricola fra produttori di carciofi con sede in Sezze Romano, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.
Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1275)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Cooperativa pescatori marittimi » con sede in Grado, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.
Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1276)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica del territorio sito tra i fiumi Cino e Coriglianeto Trionto (Cosenza).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto n. 5338 del 6 maggio 1935-XIII, ha approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio per la bonifica del territorio sito tra i fiumi Cino, Coriglianeto Trionto in provincia di Cosenza deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 8 maggio 1929.

(1277)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Braide-Moreri-Ponte Timeto » (Messina).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto n. 5340 del 6 maggio 1935-XIII, ha approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Braide-Moreri-Ponte Timeto » provincia di Messina, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 6 ottobre 1932.

(1278)

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori forestali del torrente Sorra (Terni).

Con decreto Ministeriale del 9 maggio 1935-XIII, n. 1826, sono stati approvati gli elenchi dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del Torrente Sorra nel bacino montano del fiume Chiani, previsti nel relativo progetto 30 giugno 1933, del Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Terni.

(1279)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Altofonte-Portella della Paglia » (Palermo).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto n. 5341 del 6 maggio 1935-XIII, ha approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Altofonte-Portella della Paglia » provincia di Palermo, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 25 novembre 1934.

(1280)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.